



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 29 DEL 02/05/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – NUOVE DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 30 APRILE 2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno della nostra regione e del territorio nazionale è entrata in FASE 2;
- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi pubblici che privati;

VISTI in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8.3.2020 avente ad oggetto: "*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che tra le altre misure prevede: "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto: "*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che tra le altre misure prevede : "*sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico* "

CONSIDERATO che sono state emanate, con la stessa finalità di cui sopra, ulteriori e successive misure a livello nazionale, quali il DPCM 11 marzo 2020, il D.L. n. 18 del 17/3/2020 e il DPCM 22 marzo 2020;

RICHIAMATI:

- il DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 41 del 18/03/2020;
- il DPCM 01/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 13 aprile 2020;
- il DPCM 10/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 03 maggio 2020;

- il DPCM 26/04/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
Ordinanza num 29 del 02/05/2020 00:00:00
firmato digitalmente da DANIELE FRIGGERI e stampato il giorno 03/05/2020 da BERTOZZI GERMANA.

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020;

RICHIAMATA inoltre l'Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID 19;

PRESO ATTO che tra le disposizioni contenute nell'ordinanza sopra richiamata è previsto:

Al punto 4. *È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;*

Al punto 5. *È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

Al punto 6. *È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;*

Al punto 9. *Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;*

Al punto 10. *Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti informa individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;*

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali n. 20 del 18/03/2020 - CHIUSURA CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ARTIGIANATO ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE e n. 22 del 19/03/2020 – Chiusura al pubblico dei cimiteri e successive proroghe;

CONSIDERATO indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e delle Ordinanze citate e in tal senso pienamente rispettose del limite posto dall'art. 35 del D.L. 23.2020 n. 9 ove si prevede che: *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;*

VISTO l'art. 50 del TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto;

ORDINA

- Dal 4 maggio 2020, la riapertura dei cimiteri comunali. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
 - Dal 4 maggio 2020, la riapertura dei mercati settimanali relativamente ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. La gestione del mercato sarà disciplinata previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
 - Dal 4 maggio 2020 la riapertura del Centro di Raccolta di Via Artigianato anche alle utenze domestiche. Per garantire il rispetto di tutte le disposizioni in tema di contrasto al contagio da Covid 19 la cui applicazione e vigilanza è rimessa al gestore del centro, la riapertura al pubblico è tuttavia subordinata alla preventiva prenotazione d'ingresso, che potrà essere effettuata chiamando il numero 0521.687723;
- Stampato digitalmente da DANIELE FRIGGERI e stampato il giorno 03/05/2020 da BERTOZZI GERMANA.

- Da lunedì 11 maggio 2020, la riapertura della biblioteca/ludoteca presso il Centro Polivalente di Monticelli e presso il centro "Le Ghiare" di Basilicanova per le sole attività di prestito/"reference"; gli utenti dovranno entrare in modo contingentato e comunque non sarà possibile sostare nei locali, allo scopo di evitare assembramenti.

DISPONE

- Che dal 4 maggio 2020 sono consentiti, in accordo con il confinante Comune di Montecchio Emilia, anche se appartenente a provincia diversa, gli spostamenti in forma individuale, per ragioni di necessità, tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;

RACCOMANDA

Di comunicare l'adozione del presente provvedimento al Prefetto di Parma, al Comando di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Montechiarugolo e ad Iren Ambiente spa;

La presente ordinanza, che annulla le precedenti in contrasto con le presenti disposizioni, è immediatamente efficace e produce i suoi effetti fino a nuove disposizioni a livello Nazionale e Regionale.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dal Municipio, lì 02/05/2020

firmato digitalmente

IL SINDACO

FRIGGERI DANIELE / INFOCERT
SPA